

COCOF 09/0025/00

DOCUMENTO DI LAVORO

- Articolo 11.3 del Regolamento (CE) 1081/2006 come modificato dal Regolamento (CE) 396/2009
- Articolo 7.4 del Regolamento (CE) 1080/2006 come modificato dal Regolamento (CE) 397/2009
 - (i) Costi indiretti dichiarati su base forfettaria
 - (ii) Costi fissi calcolati applicando tabelle *standard* di costi unitari
 - (iii) Somme forfettarie

INTRODUZIONE

CAPITOLO I: (i) Costi indiretti dichiarati su base forfettaria

CAPITOLO II: (ii) Costi fissi calcolati applicando tabelle *standard* di costi unitari

CAPITOLO III: (iii) Somme forfettarie

CAPITOLO IV: Disposizioni comuni orizzontali

ALLEGATO: Base normativa

NOTA DEL TRADUTTORE

Nel tradurre il seguente documento, si è scelto di tradurre i termini chiave sotto indicati seguendo le definizioni adoperate nella versione italiana del Reg. (CE) 397/2009 (art. 1, comma 3):

indirect costs declared on a flat rate basis: **costi indiretti dichiarati su base forfettaria**, fino al Massimo del 20 % dei costi diretti di un operazione;

Flat rate costs calculated by application of standard scales of unit costs: **costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari** definite dallo Stato membro; si noti, tuttavia, che per costo fisso si intende un importo fisso forfettario determinato *ex ante* al momento della concessione del contributo.

Lump sums: **somme forfettarie**, importi in somma fissa, destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un operazione.

INTRODUZIONE

Una notevole semplificazione introdotta dal Regolamento del FSE 2007-2013¹ ha consentito agli Stati membri di dichiarare i costi indiretti (spese generali) su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di un'operazione. La semplificazione della rendicontazione su base forfettaria per i costi indiretti è stata accolta da tutte le parti interessate, compresa la Corte dei Conti europea.

La Corte dei Conti europea ha suggerito che la maggior parte degli errori rilevati nella spesa per gli interventi strutturali sono dovuti, in parte, alla complessità del quadro normativo e di attuazione. Per questo motivo essa ha raccomandato nel suo rapporto annuale per il 2007 di semplificare *“la base di calcolo dei costi ammissibili e di fare ricorso più frequentemente a somme forfettarie o ai pagamenti sulla base di importi in somma fissa fissi, piuttosto che al rimborso a costi reali”*. Il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e le relative norme³ di attuazione consentivano già tale approccio per le spese dirette di gestione.

Nel novembre 2008 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione in relazione ad un Piano europeo per ripresa economica⁴, nel quale è previsto un rafforzamento degli investimenti per stimolare l'economia europea. A tal fine, l'attuazione dei Fondi strutturali dovrebbe essere accelerata. La Commissione si è impegnata a proporre una serie di misure che mirano, tra l'altro, *“ad estendere le possibilità di spesa ammissibile su base forfettaria per tutti i fondi”*⁵.

In questo contesto, la Commissione ha presentato una proposta di modifica dell'articolo 11 del Regolamento (CE) 1081/2006 (Regolamento FSE), che introduce la possibilità di applicare spese forfettarie, calcolate mediante l'applicazione di tabelle *standard* di costi unitari e contributi forfettari. La proposta è stata adottata il 26 novembre 2008. Durante i negoziati, la Commissione ha convenuto di estendere al FESR l'applicazione della tariffa forfettaria per i costi indiretti, tabelle *standard* di costi unitari e sovvenzioni di somme forfettarie, attraverso un emendamento dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR).

Pertanto, il Regolamento del FSE, come modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009⁶, ed il Regolamento FESR, come modificato dal Regolamento (CE) 397/2009⁷ introducono la possibilità di applicare la base forfettaria per i costi indiretti, tabelle *standard* di costi unitari e contributi in somme forfettarie per entrambi i Fondi strutturali.

Dette disposizioni sono un passo importante verso la semplificazione. È stato dimostrato che gran parte dei documenti giustificativi esaminati dai controllori e dai revisori dei conti sono necessari

¹ Regolamento (CE) 1081/2006, art. 11.3 (b)

² Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - C286, Volume 51, 10 novembre 2008 "Corte dei Conti - Relazione annuale della Corte dei Conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, corredata delle risposte delle istituzioni", capitolo 2, punto 42.

³ Articolo 108 bis del Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come modificato; Articolo 180 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, come modificato.

⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo su una Politica europea di ripresa economica, COM (2008) 800 final, 26.11.2008.

⁵ Vedi nota 1.

⁶ GU L 126 del 21.5.2009, p.1

⁷ GU L 126 del 21.5.2009, p.3

per giustificare una piccola parte delle spese. Ciò significa che una grande quantità delle risorse umane e degli oneri amministrativi inerenti la gestione dei fondi strutturali è impegnata nella raccolta e nella verifica dei documenti, piuttosto che focalizzarsi sul conseguimento degli obiettivi della politica. Si prevede che l'applicazione di tali disposizioni ridurrà l'onere amministrativo per i beneficiari e gli organismi di gestione e contribuirà contemporaneamente ad assicurare un uso più efficiente e corretto dei Fondi.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO DI LAVORO

Il presente documento di lavoro è stato preparato dai servizi della Commissione, in cooperazione con i membri del Gruppo Tecnico di Lavoro del FSE e il Comitato di Coordinamento dei Fondi (COCOF). Questo documento riflette il dibattito che si è tenuto con le Autorità nazionali nel corso dei seminari tecnici del COCOF sulla semplificazione dei costi (19 febbraio, 23 marzo, 30 aprile e, in esclusiva per i programmi di CTE, 29 giugno 2009) e nel contesto del seminario "Formare i formatori "(9 giugno 2009).

Esso fornisce orientamenti tecnici sui costi indiretti dichiarati su base forfettaria, sui costi forfettari calcolati in applicazione delle tabelle *standard* di costi unitari e sulle somme forfettarie (qui di seguito indicata come "opzioni semplificate di costo"). Questo documento è all'attenzione delle Autorità Pubbliche, delle Autorità di gestione dei Programmi, dei beneficiari o dei potenziali beneficiari, e degli altri soggetti coinvolti nella gestione, nel monitoraggio, nel controllo o nell'attuazione della politica di coesione, in modo che comprendano come interpretare e applicare le norme comunitarie in questo settore. L'obiettivo del presente documento di lavoro è quello di fornire linee guida al fine di facilitare l'attuazione dei Programmi operativi e di evitare incertezze nell'interpretazione delle norme e rischi finanziari per i beneficiari.

Contemporaneamente, la nota incoraggia le buone pratiche, grazie ad esempi volti ad illustrare i punti principali dell'attuazione e a presentare alcune possibilità su come l'articolo 11.3 (b) potrebbe essere implementato. Gli esempi numerici presentati in questo documento sono puramente indicativi: la loro presenza nella nota non costituisce una giustificazione o una raccomandazione per utilizzarli nel processo di implementazione dei Programmi operativi (PO) 2007-2013, neanche per operazioni analoghe.

2. LA NECESSITÀ DI UN APPROCCIO DI AUDIT

L'uso di opzioni semplificate di costo è un concetto con importanti implicazioni per la gestione e il controllo dei Fondi strutturali. Tutti i soggetti interessati dovranno adeguare i loro metodi e le pratiche di lavoro, al fine di conseguire gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legittimità e la regolarità delle spese.

Dal punto di vista della revisione contabile, le disposizioni costituiscono una deroga al principio dei costi reali. I costi forfettari o *standard* e le somme forfettarie implicano approssimazioni dei costi in base, ad esempio, alle medie e alle indagini dei dati storici o dei prezzi di mercato. È insito nei costi forfettari che il contributo concesso possa risultare, a seconda dei casi, "sovrastimato" o "sottostimato" rispetto ai costi effettivi. I revisori dei conti dovranno concentrarsi maggiormente sui risultati (output), piuttosto che sulle risorse utilizzate (*input*) e sui costi dei progetti. È importante che i revisori della Commissione rendano il loro metodo di controllo il più possibile trasparente in relazione alle nuove spese semplificate, al fine di consentire agli Stati membri, vale a dire all'Autorità di gestione, agli Organismi Intermedi e ai beneficiari, di procedere con l'applicazione di questi concetti senza esitazione e incertezza.

È altrettanto importante che per tutti i livelli di controllo, le Autorità di *audit* nazionali e la Commissione, mantengano un approccio comune per la revisione delle opzioni semplificate di costo, al fine di garantire un trattamento uniforme quando si dovranno trarre conclusioni sulla legittimità e la regolarità delle spese dichiarate. Per questo motivo, le Autorità di *audit* degli Stati membri sono incoraggiate ad utilizzare lo stesso approccio di controllo quando effettueranno i controlli relativi a queste opzioni semplificate di costo.

3. IMPORTANTE: PRINCIPI GENERALI CHE DISCIPLINANO LE NORME NAZIONALI DI AMMISSIBILITÀ (DELLA SPESA)

Per il periodo di programmazione 2007-2013, le norme di ammissibilità sono determinate a livello nazionale [articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006]. Inoltre *“l’Autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria”* [articolo 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006].

Pertanto, le Autorità di gestione devono stabilire e documentare le norme di ammissibilità al livello appropriato (nazionale, regionale, locale, PO), metterle a disposizione dei potenziali beneficiari e indicarle nelle decisioni di concessione di contributi. All’interno di queste norme, dovrebbe inoltre essere disposto il contesto di riferimento per l’applicazione dell’articolo 11.3 (b), del Regolamento (CE) n. 1081/2006 o dell’articolo 7.4 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato con i Regolamenti 396/2009 e 397/2009.

CAPITOLO 1

COSTI INDIRETTI DICHIARATI SU BASE FORFETARIA

La presente nota (ad eccezione del punto 1.6) è stata discussa e concordata dal Gruppo Tecnico di Lavoro del FSE e dalla Corte dei Conti europea nel luglio 2006. Le modifiche introdotte nei Regolamenti FSE e FESR non modificano l'attuazione di tale norma. La presente nota si applica anche alle operazioni FESR.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Le esperienze relative ai precedenti periodi di programmazione hanno dimostrato che la giustificazione dei costi indiretti costituiva una elevata fonte di rischio per i beneficiari e spesso un costo amministrativo sproporzionato per le operazioni del FSE, in particolare per i piccoli progetti.

Pertanto, la Commissione ha proposto di semplificare il processo amministrativo e finanziario delle operazioni di sovvenzione assistita del FSE (FESR) in relazione al trattamento dei costi indiretti. Adottando il Regolamento, il Consiglio ha accolto con favore la semplificazione e l'accordo sulla scelta - e non l'obbligo - per questa disposizione. Questa semplificazione produce benefici sia per il beneficiario che per l'Amministrazione (di gestione e di audit).

I.1. SCOPO DELLA PRESENTE NOTA

Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11.3 (b) del Regolamento FSE [e l'articolo 7 (4) del Regolamento FESR] e di evitare l'incertezza giuridica e rischi finanziari per i beneficiari, le modalità pratiche di attuazione di questa opzione sono riportate di seguito.

Nel testo che segue per "operazione FSE" (o "operazione FESR") si intende una operazione selezionata per il finanziamento, i cui costi sono inclusi in un Programma operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (o dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

I.2. I PRINCIPI GENERALI CHE DISCIPLINANO LE REGOLE DI AMMISSIBILITÀ NAZIONALI

Per il periodo di programmazione 2007-2013, le norme di ammissibilità sono determinate a livello nazionale [articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006]:

- | |
|---|
| <p>4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.</p> |
|---|

Inoltre *"l'Autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria"* [articolo 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006].

Pertanto, all'inizio del periodo di programmazione, le Autorità di gestione devono stabilire e documentare le norme di ammissibilità per le operazioni del FSE e rendere tali norme disponibili ai potenziali beneficiari, e indicare tutte le norme rilevanti per le decisioni di concessione prestiti (a fondo perduto). All'interno di queste norme, dovrebbe inoltre essere definito il contesto di

riferimento per l'applicazione dell'articolo 11.3 (b) del Regolamento (CE) n. 1081/2006 [o dell'articolo 7 (4) del Regolamento (CE) n. 1080/2006].

Nel caso delle sovvenzioni, le opzioni previste dal regolamento sono:

- la dichiarazione dei costi indiretti sulla base dei costi reali (cioè non forfettario, con piena giustificazione delle spese),
- la dichiarazione dei costi indiretti forfettari (cioè senza giustificazione), ad un tasso fissato dalla normativa nazionale, ma inferiore o uguale al 20% dei costi diretti. L'Autorità di gestione deve indicare chiaramente con quali spese si applica, in quale circostanza il tasso può essere il 20% dei costi diretti e in quali circostanze il tasso è inferiore al 20% dei costi diretti e se l'aliquota varia a seconda del tipo di operazioni del FSE (o FESR), a seconda dei beneficiari, delle dimensioni degli enti o del tipo di sovvenzione assistita, ecc.

I.3. DEFINIZIONE DEI COSTI DIRETTI E INDIRETTI

In assenza di una definizione europea di contabilità dei costi diretti o indiretti, le Autorità di gestione o i loro Organismi Intermedi dovranno identificare con chiarezza che cosa costituisce “costi diretti” e “costi indiretti” per ogni tipo di operazione afferente il FSE (o FESR).

- a) I costi diretti sono quei costi direttamente connessi ad una determinata attività del soggetto, laddove il legame con questa singola attività può essere dimostrato.
- b) I costi indiretti, d'altra parte, sono costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad una singola attività del soggetto in questione. Tali costi comprendono le spese amministrative, per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a una specifica attività (spese amministrative/ spese di personale, come ad esempio: i costi di gestione, le spese di assunzione, i costi per il commercialista o per i servizi di pulizia, costi di telefonia, acqua o di energia elettrica, etc).

Sia i costi diretti, pienamente dimostrati dai documenti giustificativi, sia i costi indiretti a tasso fisso sono considerati come costi reali, in linea con l'articolo 11 del Regolamento (CE) 1081/2006 [e con l'articolo 7 del Regolamento (CE) 1080/2006].

I.4. CAMPO DI APPLICAZIONE DI QUESTO ARTICOLO

La scelta di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria riguarda solo le operazioni gestite nell'ambito dei contributi, in cui la spesa dichiarata è di norma giustificata da fatture pagate e da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente. La norma di cui all'articolo 11.3 (b) del Regolamento FSE [o 7 (4) del FESR], significa che una volta che i costi diretti sono stati chiaramente definiti nella decisione di concessione del contributo e debitamente giustificati da parte dei beneficiari per mezzo delle fatture pagate, **i beneficiari possono applicare il tasso forfettario concesso al fine di dichiarare e giustificare i costi indiretti, legati a questa operazione del FSE (FESR), senza alcuna ulteriore giustificazione.**

All'interno della stessa operazione, solo una delle opzioni può essere selezionata: i costi indiretti sono dichiarati sulla base delle spese reali (e rendicontati con tutti i documenti giustificativi, fino all'importo dichiarato⁸), oppure sono dichiarati su base forfettaria (senza documenti giustificativi e

⁸ Va notato che in alcuni Stati membri, nel corso del periodo di programmazione 2000/2006, è stato fissato un tetto massimo per i costi indiretti giustificato sulla base dei costi reali, in relazione ad altre categorie ben definite di spesa.

senza bisogno di alcuna giustificazione), nei limiti dei massimali fissati dalla decisione di concessione prestito.

I.5. GIUSTIFICARE I COSTI INDIRETTI DICHIARATI SU BASE FORFETTARIA

È importante notare che la scelta di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria deve essere prevista in fase di programmazione delle operazioni del FSE (o FESR).

L'obiettivo è quello di fare a meno della necessità di giustificare in dettaglio le singole spese (vale a dire nessuna disposizione di copie delle fatture pagate e nessuna richiesta di una specifica di ripartizione pro-rata per ogni tipologia di spesa), che costituiscono costi indiretti. Questo semplifica le cose sia per il beneficiario che per l'Amministrazione che gestisce e controlla le operazioni del FSE (FESR).

La semplificazione della giustificazione dei costi indiretti implica, tuttavia, la **verifica accurata dei costi diretti dichiarati, in conformità con la decisione di concessione di contributo**. Tale verifica dei costi diretti permette di giustificare l'importo dei costi indiretti dichiarati e costituisce una parte dei controlli di gestione [articolo 60.b del Regolamento (CE) n. 1083/2006] e di audit sulle operazioni [articolo 62.b del Regolamento (CE) 1083/2006].

Per cautela, occorre segnalare che questa semplificazione non deve gonfiare artificiosamente i costi diretti, né aumentare i costi indiretti dichiarati nel quadro delle operazioni del FSE (FESR).

Infine, è anche chiaro che, poiché i costi diretti sostenuti servono da base per il calcolo dei costi indiretti, qualsiasi riduzione di questi costi diretti (cioè in relazione al bilancio di previsione o in seguito a una rettifica finanziaria), avrà un impatto sull'importo a base forfettaria dei costi indiretti, che possono essere convalidati dall'Autorità di gestione.

Nel caso in cui si scelga l'opzione forfettaria, qualsiasi (inaspettata) entrata generata dall'operazione del FSE (FESR) dovrebbe essere detratta dal totale dei costi dichiarati su questa operazione del FSE (FESR) (avendo calcolato i costi indiretti su base forfettaria).

I.6. IL METODO DI AUDIT

Nel caso dei costi indiretti su base forfettaria, gli Stati membri possono aver presentato il sistema e il metodo di calcolo alla Direzione Generale competente (DG EMPL o DG Regio) per un accordo *ex ante*. La DG prenderà in considerazione i sistemi presentati per quanto riguarda i principi descritti nel capitolo IV, punto 2. Una volta che la DG responsabile è soddisfatta in relazione a quegli elementi, il direttore generale scriverà alle Autorità nazionali responsabili per confermare che il sistema è accettato. Eventuali successive verifiche espletate dalla Commissione saranno volte a verificare (1) il metodo di calcolo per la definizione del tasso fisso; (2) la corretta applicazione del sistema concordato; e (3) i costi diretti del progetto - o il loro metodo di calcolo - ai quali l'importo forfettario è applicato. Le Autorità nazionali e la Commissione non controlleranno i documenti giustificativi finanziari per i costi indiretti.

Nei casi in cui i sistemi non sono stati presentati e approvati dalla Commissione in anticipo, i controlli successivi effettuati dalla Commissione, in linea con l'approccio generale di cui al punto IV.3, riguarderanno sia il metodo di calcolo - per assicurare che le condizioni "stabilite in anticipo, giuste, eque e verificabili" siano state osservate - sia la corretta applicazione della tariffa forfettaria, che riguarderà il controllo dei costi diretti del progetto al quale il tasso forfettario è applicato. Verifiche del metodo di calcolo saranno effettuate a livello di Autorità di Gestione/Organismo

Intermedio, mentre la verifica dell'applicazione del tasso forfettario sarà effettuata al livello dei beneficiari.

Si prevede che i sistemi nazionali dovranno fornire una definizione chiara e non equivoca dei costi diretti su cui si applica la tariffa forfettaria. I controllori, nel corso delle visite in loco ai beneficiari, verificheranno la corretta classificazione dei costi e l'assenza di una duplice dichiarazione dei costi, sia diretti che indiretti.

I casi in cui la maggior parte dei "costi indiretti" sono stati caricati prima, per esempio al fine di evitare le perdite dell' $N+2/ N+3$ senza che i principali costi diretti siano stati sostenuti, saranno considerati non ammissibili al momento della dichiarazione delle relative spese.

Elementi che determinano irregolarità sono:

- il mancato rispetto dei risultati del metodo di calcolo, durante la determinazione dei tassi;
- il mancato rispetto da parte del beneficiario delle tariffe fissate o la dichiarazione di costi diretti non ammissibili, e cioè non inclusi nelle categorie dei costi diretti ammissibili stabiliti dall'Autorità di gestione;
- la dichiarazione dei costi indiretti sia su base reale che su base forfettaria; in questo caso la parte dichiarata due volte sarà considerata inammissibile.

Se i controllori rileveranno l'esistenza di irregolarità nei costi diretti di un progetto, dovrà essere applicata ai costi indiretti una riduzione proporzionale, altrimenti si supererà il tasso fissato per quanto riguarda i costi diretti ammissibili.

CAPITOLO II

COSTI FISSI CALCOLATI APPLICANDO TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI

II.1. PRINCIPI GENERALI CHE DISCIPLINANO I COSTI FISSI CALCOLATI APPLICANDO TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI

Nel caso di costi fissi calcolati applicando tabelle *standard* di costi unitari, l'operazione riceverà contributi pubblici sulla base delle attività quantificate, dei prodotti o dei risultati moltiplicati per tabelle *standard* di costi unitari definite dagli Stati membri. L'opzione può essere utilizzata per qualsiasi tipo di contributo e di progetto o per parte dello stesso, quando è possibile definire numericamente le quantità relative ad un'attività e una tabella *standard* di costi unitari. Le tabelle *standard* di costi unitari si applicano in genere a quantitativi facilmente identificabili, come ad esempio ore di formazione, giornate di formazione, certificati ottenuti, moduli di formazione messo a punto, ore di consulente di lavoro, notti in *hotel* o pasti.

La tabella *standard* di costi unitari può essere basata sul processo, ovvero finalizzata alla copertura, con la migliore approssimazione possibile, del costo reale per portare a termine una operazione.

Esempio 1: Per un corso di formazione avanzato in *Information Technology* di 1.000 ore, per 20 allievi, il contributo pubblico potrebbe essere calcolato sulla base del costo orario di formazione moltiplicato per il numero di ore svolte dagli allievi. Il costo orario è stato definito in precedenza dall'Autorità di gestione e si trova nel documento di approvazione dell'erogazione del contributo. Supponendo, ad esempio, che l'Autorità di gestione stabilisca il costo della formazione pari a 7 € all'ora per ogni allievo, il contributo massimo destinato al progetto sarebbe 1.000 ore x 20 allievi x 7 €/ora ad allievo = 140.000 €.

Al termine dell'operazione il contributo finale sarà versato sulla base del numero effettivo di ore per ciascun allievo (che potrebbe includere alcune assenze giustificate, vedi punto chiave (b) di cui al punto 2 del presente capitolo per i dettagli), a seguito di una reale partecipazione degli allievi e dei corsi seguiti. Se, infine, solo 18 persone hanno partecipato alla formazione, 6 delle quali per 900 ore, 5 delle quali per 950 ore, 5 delle quali per 980 ore e le restanti 2 per 1.000 ore, il numero di ore di formazione per allievi sarà uguale a: $(900 \times 6) + (950 \times 5) + (980 \times 5) + (1.000 \times 2) = 17.050$ ore/allievi. Il contributo erogato sarà: $17.050 \text{ ore} \times 7 \text{ €/ora} = 119.350 \text{ €}$.

La modalità di pagamento può anche prevedere pagamenti intermedi sulla base delle ore svolte dichiarate. Ma, in ogni caso, il contributo sarà versato sulla base dello stato di avanzamento fisico dell'operazione, senza giustificazione dei sottostanti costi reali.

Esempio1a: Una Sezione regionale organizza un servizio di consulenza per le piccole e medie imprese della regione. Questo servizio è attuato dai consiglieri regionali della sezione. Basandosi sulle passate rendicontazioni della parte relativa "alla consulenza" della sezione, una giornata di consulenza è stimata a 350 € al giorno. Il contributo sarà calcolato sulla base della formula: numero di giorni x 350 €.

La tabella *standard* di costo unitario può essere basata sul processo, come negli esempi riportati sopra, oppure può essere basata sul risultato, come descritto nel seguente esempio:

Esempio 2: Un programma di assistenza alla ricerca del lavoro, della durata di 6 mesi (di seguito "l'operazione") potrebbe essere finanziato sulla base di una tabella *standard* di costi unitari (per esempio 2.000 € / a persona) per ognuna delle 20 persone destinatarie dell'operazione che ottiene un lavoro e lo conserva almeno per un periodo prestabilito, per esempio 6 mesi. Il calcolo del contributo massimo erogabile per l'operazione sarà: 20 persone x 2.000 € / collocati = 40.000 €.

Il contributo pubblico finale sarà versato sulla base del risultato reale dell'operazione: se solo 17 persone riescono ad inserirsi nel mercato del lavoro, mantenendo l'impiego per il periodo richiesto, il contributo finale da erogare al beneficiario sarà di 17 x 2.000 € = 34.000 €.

L'Autorità di gestione può anche prevedere diverse tabelle di costi unitari applicabili alle diverse attività (ad esempio, un costo unitario per 1 ora di formazione teorica per ogni individuo, un altro costo unitario differente per 1 ora di formazione pratica per ogni tirocinante, e un altro ancora per 1 ora di *follow-up* per individuo).

II.2. CONSEQUENZE IN TERMINI DI GESTIONE FINANZIARIA

Oltre ad un pagamento anticipato per i beneficiari, la modalità di pagamento delle operazioni può prevedere pagamenti intermedi o soltanto un pagamento finale, sulla base dei progressi reali dell'operazione (ore effettuate dichiarate e verificate per ogni allievo come nell'esempio 1). In ogni caso il contributo finale è versato soltanto sulla base della realizzazione fisica dell'operazione, debitamente certificata dal beneficiario e verificata da parte dell'Autorità di gestione / Organismo Intermedio, senza la necessità per il beneficiario di giustificare i costi reali sostenuti. Una delle principali differenze con le operazioni basate sul "costo reale" è che non vi è alcun riferimento ai singoli documenti giustificativi finanziari per le spese calcolate sulla base della tabella *standard* di costi unitari. Infatti **l'applicazione della tabella *standard* di costi unitari fornisce, per principio, una stima approssimativa dei costi reali dell'operazione.**

Di conseguenza, quando si utilizzano le tabelle *standard* per unità di costo:

- 1) la base per il calcolo delle tabelle di costi unitari utilizzati per l'operazione deve essere giusta, equa e verificabile. La costruzione della tabella "*standard* dei costi unitari" [per esempio: 7 € per ora di formazione per ogni allievo o € 2.000 di stanziamento (complessivo per singolo partecipante), come negli esempi 1 e 1 bis] deve essere motivata.
- 2) dato che i pagamenti saranno calcolati sulla base dei quantitativi, i quantitativi dichiarati dovranno essere certificati dal beneficiario, motivati e archiviati in vista di future verifiche ed audit. Le verifiche effettuate dagli Organismi Intermedi/ Autorità di gestione o di audit richiederanno i documenti giustificativi dei quantitativi dichiarati dal beneficiario, ovvero dovranno **dimostrare che le attività o i prodotti previsti siano stati effettivamente realizzati**. In particolare, ciò significa che la natura delle verifiche di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 sarà costituita, in particolare per le operazioni immateriali, dalla prevalenza delle verifiche finanziarie (che giustificano i costi reali, ma che forniscono anche elementi concordanti che dimostrano che l'operazione è stata realizzata) sugli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con una particolare importanza per le verifiche in loco.

In tali condizioni **il contributo calcolato e rimborsato in base all'applicazione di una tabella *standard* di costi unitari è considerato come prova di spesa valida tanto quanto i costi reali giustificati da fatture.**

II.3. PUNTI CHIAVE PER L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Quando un'Autorità di gestione decide di utilizzare tabelle *standard* di costi unitari, dovrà prestare particolare attenzione ai punti seguenti:

(a) Calcolo delle tabelle *standard* di costi unitari, che dovranno essere stabiliti in anticipo su una base giusta, equa e verificabile (cfr. Capitolo IV, punto 2)

(b) Correlazione tra le quantità realizzate e i pagamenti.

In linea di principio, quando viene dichiarata una diminuzione delle quantità (rispetto al massimale previsto), il pagamento finale dovrebbe diminuire, "indipendentemente" dal costo reale relativo all'operazione.

Tuttavia, il sistema di gestione dovrebbe essere anche in grado di distinguere i casi in cui gli obiettivi quantitativi non sono soddisfatti a causa di fattori esterni, fuori della portata del beneficiario, piuttosto che a causa del beneficiario stesso. Ad esempio, se il pagamento viene effettuato sulla base di "ore x allievi", il pagamento non dovrà essere ridotto nel caso di assenza giustificata dei partecipanti, per esempio a causa di malattie. Inoltre, l'approvazione di erogazione del contributo dovrebbe indicare il numero massimo di assenze autorizzate, il numero minimo di ore di formazione per giustificare che un allievo risulti ammissibile all'operazione, il tipo di programma di formazione (partecipazione obbligatoria a partire dall'inizio della formazione, sostituzione di partecipanti che abbandonano la formazione, ecc.). Tali "eccezioni" devono naturalmente essere definite chiaramente *ex ante* nella convenzione di erogazione del contributo o in un atto di valore giuridico equivalente, e devono essere approntate per tutte le operazioni analoghe.

(c) Giustificazione dei quantitativi dichiarati

Dovrebbe essere inoltre sottolineato che alcuni tipi di tabelle *standard* di costi unitari potrebbero essere più difficili da giustificare rispetto ad altre. Pertanto, la scelta della giusta unità di costo da utilizzare avrà un impatto importante in termini di semplificazione, di carico di lavoro amministrativo e rischio di errori per l'Autorità di gestione e i beneficiari.

Considerando che il fondamento negli esempi 1 e 1 bis è basato su processi, la necessità di accurati *timesheet* contenenti i dettagli delle attività di formazione e certificanti la reale presenza di allievi/insegnanti continuerà ad esistere.

D'altra parte, se, come nell'esempio 2, i prezzi unitari sono stabiliti per calcolare il contributo per il numero di persone che trovano un lavoro e lo conservano almeno per il periodo concordato, l'unica prova giustificativa richiesta consisterebbe nella giustificazione di ammissibilità della persona sulla base di criteri di ammissibilità predefiniti, nella prova dell'iniziale accesso della persona al posto di lavoro e nel mantenimento dello stesso per almeno 6 mesi. Questi tipi di tabelle sono chiaramente orientate al "risultato" e più agevoli da giustificare, ma riguardano soltanto un aspetto dell'operazione.

(d) *Scelta di tabelle standard di costo unitario*

Come principio generale, la scelta delle tabelle *standard* di costi unitari deve riflettere le attività della tipologia di operazione finanziata. Ad esempio, anche se una tabella *standard* quale “le persone nel mondo del lavoro dopo 3 mesi” è socialmente importante e costituisce un risultato atteso di molte operazioni, non sarebbe giusto pagare tutte le operazioni in base a questo criterio, se l’attività finanziata (formazione, ad esempio) non è direttamente collegata ad un collocamento nel mercato del lavoro, che potrebbe essere influenzato da molti altri eventi esterni (come la crisi finanziaria ed economica, ad esempio).

Un sistema di tabelle *standard* di costi unitari unicamente basato sui risultati è chiaramente rischioso. Se una parte del risultato non dipende dai prodotti e dalla qualità dell’operazione, c’è il rischio di sottopagare le operazioni e i beneficiari. È particolarmente rilevante nel caso di operazioni dedicate alle persone “in difficoltà”: i risultati attesi e quelli conseguiti sono generalmente bassi, qualsiasi sistema di erogazione del contributo basato su questi risultati ed esiti porterebbe il beneficiario di dover scegliere tra le seguenti opzioni: a) rinunciare ad attuare l’operazione con un sistema di erogazione di contributi; b) eseguire l’operazione pur sapendo in anticipo che subirà perdite economiche, a meno che riesca a trovare ulteriori risorse finanziarie (rischio di doppio finanziamento), oppure c) “selezionare” i partecipanti (scegliendo il più capace di raggiungere i risultati previsti e quelli conseguiti), o abbassare gli *standard* per conseguire i risultati attesi.

All’interno della stessa operazione è possibile una combinazione di diverse tabelle *standard* per unità di costo (ad esempio, una tabella *standard* di costi unitari basata sul prodotto e una tabella *standard* di costi unitari basata sul risultato) dal momento che le diverse tabelle di unità coprono costi diversi.

Infine, la scelta di tabelle *standard* di costi unitari potrebbe consentire al beneficiario di coprire i suoi costi fissi, comparandoli ai costi variabili legati alla effettiva partecipazione degli allievi o delle persone. Nell’esempio 1, il beneficiario dovrà sostenere i costi fissi per le strutture di formazione, insegnanti, etc., indipendentemente dal numero giornaliero e finale degli allievi presenti in aula. Il pagamento del saldo finale in merito all’operazione con 2 allievi in meno rispetto a quelli previsti nell’approvazione del contributo e quasi 3.000 ore in meno del previsto rispetto a quanto pianificato potrebbero tradursi in un contributo finale pagato al di sotto del costo reale sostenuto dal beneficiario.

In conclusione, la scelta di adeguate tabelle *standard* di costi unitari da parte delle Autorità di gestione sarà della massima importanza e dovrà tener conto di tutti i potenziali costi e benefici. Un’ideale tabella *standard* di costo unitario dovrebbe presentare le seguenti qualità: chiaro e diretto riferimento all’operazione, quantità facili da giustificare, garanzia di equilibrio economico dell’operazione e del beneficiario, riduzione del rischio di “scrematura” dei partecipanti, una chiara distinzione tra i contributi e le gare d’appalto pubbliche.

II.4 IL METODO DI AUDIT

Le Autorità nazionali e la Commissione non controlleranno i documenti giustificativi finanziari per i costi coperti dalla tabella *standard* di costi unitari. Le verifiche interesseranno il metodo di calcolo per arrivare alla tabella *standard* di costi unitari e la corretta applicazione del metodo nei

singoli progetti. Le verifiche del metodo di calcolo saranno effettuate a livello di Autorità di Gestione/ Organismo Intermedio, mentre il controllo della corretta applicazione della tariffa sarà a livello di beneficiario.

L'obiettivo principale delle verifiche sarà quello di verificare se le condizioni stabilite in termini di risultati per il rimborso delle spese sono state soddisfatte. Ciò può essere fatto per ore di formazione (un importo predeterminato pagato per ora di formazione effettuata, nel tal caso il controllore dovrà verificare il numero di ore di formazione effettuate), ore di lavoro (ad esempio un importo fisso pagato per ora di lavoro per programmi di ricerca: in tal caso il controllore dovrà verificare per quante ore si è lavorato), le indennità per missioni (un importo fisso pagato al giorno, in tal caso il controllore dovrà verificare i giorni effettivi di viaggio) o altre unità impostate in base al tipo di progetti.

In tutti i casi, il controllore dovrà verificare se l'importo dichiarato è pari ai costi *standard* per unità di prodotto o di servizio moltiplicati per le unità effettivamente consegnate. Nel caso in cui ulteriori condizioni siano stabilite nel bando o nella convenzione di contributo, i controllori verificheranno anche il rispetto di esse.

Le tariffe, in base alle tabelle *standard* di costi unitari per determinati prodotti o servizi, possono includere una componente per i costi indiretti (spese generali).

Risultati che possono essere considerati come irregolarità sono:

- disinformazione circa i risultati del metodo di calcolo o le condizioni stabilite per il rimborso delle spese. Ad esempio, se il costo *standard* che può essere sovvenzionato è di € 10 per ogni ora di formazione, una rettifica finanziaria verrà applicata nel caso in cui venga dichiarato un importo più elevato per ora;
- mancanza di supporti documentali per giustificare i prodotti oppure l'intero pagamento di prodotti solo parzialmente giustificati. Ad esempio, se 100.000 ore x allievo sono coperte, ma solo 85.700 sono giustificate da documenti giustificativi, una rettifica finanziaria sarà applicata sulla differenza.

CAPITOLO III

SOMME FORFETTARIE

III.1. PRINCIPI GENERALI PER DISCIPLINARE LE SOMME FORFETTARIE

Dal momento che le regole finanziarie dei Fondi strutturali sono abbastanza rigorose, le somme forfettarie potrebbero costituire una notevole semplificazione per le piccole operazioni e per enti di modeste dimensioni. Il sistema di rimborso dei costi reali ha spesso richiesto che i piccoli beneficiari (i beneficiari locali) acquisissero competenze molto specializzate in questo campo. Di conseguenza, tali beneficiari tendono ad essere molto restii a ricorrere al sostegno dei Fondi strutturali, anche se le loro azioni sono pienamente in linea con le priorità strategiche dell'Unione.

Nel caso delle somme forfettarie, tutti i costi ammissibili o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono rimborsati sulla base di un importo forfettario prestabilito (la previsione della somma forfettaria deve essere motivata), in base ai termini predefiniti dalla convenzione sulle attività e/ o sui risultati. Il contributo è erogato se le scadenze predefinite nella convenzione sulle attività e / o sui risultati sono state rispettate.

La possibilità di una somma forfettaria è in applicazione del principio di proporzionalità, mirando ad alleggerire l'onere amministrativo per le operazioni di piccole dimensioni e ad accrescere l'accesso delle ONG (ma non esclusivamente delle organizzazioni non governative) ai Fondi strutturali.

Questo è il motivo per cui gli importi forfettari sono limitati a modesti ammontari fino ad un massimo di € 50.000. Tale importo corrisponde al contributo pubblico per attività sostenute attraverso la somma forfettaria (esclusa la partecipazione dei privati, se del caso). Anche se diverse somme forfettarie possono essere combinate in modo da coprire diverse categorie di costi ammissibili o progetti diversi all'interno della stessa operazione (vedi capitolo 4, punto 4), il totale delle somme forfettarie non deve superare i 50.000 € per la stessa operazione.

Esempio 3: La gestione di un asilo nido da parte di una ONG richiede un sostegno per avviare la nuova attività. Si chiede una somma forfettaria presentando un *budget* previsionale per avviare l'attività e proseguirla per il periodo di un anno. L'attività sarà mantenuta dopo il primo anno in modo autonomo. Ad esempio, la somma forfettaria potrebbe coprire le spese connesse allo stipendio di una persona responsabile della cura dei bambini durante un anno, all'ammortamento di nuove attrezzature, spese di pubblicità legate a questa nuova attività e ai costi indiretti relativi ai costi di gestione e contabilità, acqua, elettricità, riscaldamento, spese di affitto. Sulla base di una previsione di *budget* dettagliato, comparandola con quella di operazioni analoghe, l'Autorità di gestione concede una somma forfettaria di 47.500 €, coprendo tutti questi costi. Al termine dell'operazione, tale importo sarà versato all'ONG, sulla base dei risultati, se un numero convenzionale di ulteriori (10) bambini saranno stati accuditi. Non sarebbe necessario nient'altro per giustificare le spese reali connesse all'attività.

Il regime delle somme forfettarie potrebbe essere utilizzato anche nel caso di erogazione di contributi in cui tabelle *standard* di costi unitari non sono una soluzione adeguata, come la produzione di un *toolkit*, l'organizzazione di un piccolo seminario locale, ecc.

Esempio 4: Una ONG Rom richiede di organizzare un seminario locale e di produrre un *toolkit* sulla condizione socio economica della comunità rom in una regione di uno Stato membro. La convenzione per l'erogazione di un contributo conterrà un *budget* previsionale dettagliato e gli obiettivi da perseguire con il contributo erogato: (1) l'organizzazione del seminario e (2) la produzione di uno strumento per sensibilizzare i datori di lavoro della regione ai problemi specifici dei Rom.

A causa della dimensione delle operazioni (piccola operazione) e della natura del beneficiario (ONG locale), nonché dell'obiettivo dell'operazione non quantificabile mediante tabella *standard* di costi unitari, l'Autorità di gestione decide di utilizzare il regime di somme forfettarie.

Al fine di calcolare l'importo della somma forfettaria, l'Autorità di gestione richiederà una bozza di *budget* per ciascuna delle operazioni: dopo un negoziato sul *budget* previsionale dettagliato, è stabilita una somma forfettaria di 45.000 €, divisa per i due progetti, di cui 25.000 € per il seminario e € 20.000 per il *toolkit*.

Se le condizioni previste per l'erogazione del contributo sono rispettate (organizzazione del seminario, la produzione del *toolkit*) i 45.000 € saranno pagati alla chiusura. L'unico documento giustificativo per il pagamento del contributo (e quindi da archiviare) sarà la prova che il seminario è stato organizzato e prodotto lo stesso *toolkit*. Se soltanto uno dei progetti (ad esempio il seminario) è stato realizzato, il contributo sarà ridotto a questa parte (25.000 €), a seconda delle condizioni previste per l'erogazione del contributo (potrebbe ad esempio sussistere una clausola condizionale in relazione al collegamento tra i due progetti).

III.2. CONSEQUENZE IN TERMINI DI GESTIONE FINANZIARIA

Oltre ad un pagamento anticipato per i beneficiari, la modalità di pagamento delle operazioni può prevedere pagamenti intermedi o soltanto un pagamento finale, in relazione alle disposizioni definite *ex ante* nella convenzione per l'erogazione del contributo tra il beneficiario e l'Autorità di gestione.

In ogni caso l'importo finale è versato soltanto sulla base del completamento dell'operazione, debitamente certificato dal beneficiario e verificato dall'Autorità di gestione/ Organismo Intermedio, senza la necessità per il beneficiario di giustificare i costi reali sostenuti. Una delle principali differenze con le operazioni basate sul "costo reale" è l'assoluta assenza di riferimento a singoli documenti giustificativi per la spesa calcolata sulla base della richiesta di una somma forfettaria. Infatti, **come per la tabella *standard* di costi unitari, l'applicazione della somma forfettaria fornisce per principio una stima approssimativa dei costi reali per l'operazione.**

Di conseguenza, quando si utilizzano gli importi forfettari:

- 1) la base per il calcolo delle somme forfettarie utilizzata per l'operazione deve essere giusta, equa e verificabile. La definizione della "somma forfettaria" (ad esempio € 45.000, come nell'esempio 4) deve essere motivata, e i dettagli di contesto per la fissazione della somma forfettaria costituiscono una parte della pista di controllo dell'operazione.
- 2) la prova di esecuzione dell'operazione deve essere certificata dal beneficiario, motivata e archiviata in vista di future verifiche e controlli dal momento che i pagamenti saranno calcolati sulla base della realizzazione di una delle operazioni indicate nella convenzione di per l'erogazione del contributo.

Le verifiche effettuate dagli Organismi Intermedi/ Autorità di gestione e le verifiche contabili richiederanno un supporto documentale per giustificare le azioni dichiarate dal beneficiario, ovvero per dimostrare che le azioni previste sono state effettivamente realizzate. Come per le tabelle *standard* di costi unitari, la natura delle verifiche di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. sarà costituita, in particolare per le attività immateriali, in prevalenza dalle verifiche finanziarie (che giustificano i costi reali, ma che forniscono anche elementi concordanti che dimostrano che l'operazione è stata realizzata) sugli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con una particolare importanza per le verifiche in loco.

In tali condizioni, **il contributo calcolato e rimborsato in base all'applicazione di una somma forfettaria è considerata come prova di spesa valida tanto quanto i costi reali giustificati da fatture.**

III.3 PUNTI CHIAVE PER L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Quando un'Autorità di gestione decide di utilizzare somme forfettarie, dovrà prestare una particolare attenzione ai seguenti punti:

- (a) Calcolo della somma forfettaria che deve essere stabilita in anticipo su una base giusta, equa e verificabile (cfr. capitolo 4, punto 1).
- (b) Correlazione tra l'operazione realizzata e i pagamenti.

La differenza principale tra il sistema delle somme forfettarie e quello delle tabelle *standard* di costo unitario è il pagamento del beneficiario, che non è proporzionale ai quantitativi. Nel caso di tabelle *standard* di costi unitari, quando le quantità diminuiscono, il contributo diminuisce proporzionalmente. Nel caso delle somme forfettarie, questo legame "proporzionale" tra i quantitativi ed i pagamenti non si applica. Il calcolo del contributo sarà molto più "biunivoco". Ad esempio, nell'esempio 4, se il seminario è organizzato, i 25.000 € della previsti quale contributo saranno pagati, in caso contrario non saranno versati.

Tale approccio ha una conseguenza importante: anche se non è obbligatoria la possibilità di avere diversi livelli di pagamenti finali, detti livelli di pagamento dovrebbero essere previsti al fine di uscire da un approccio "troppo biunivoco": in caso di organizzazione di un seminario per esempio, potrebbero essere introdotte due fasi, una prima per la fase progettazione (definizione del programma, distribuzione degli inviti, ...), una seconda fase per la realizzazione del seminario stesso (spese per la sala, *catering*, etc).

Per le operazioni di piccole dimensioni, dove alcuni quantitativi potrebbero essere definiti, le Autorità dovrebbero scegliere tra somme forfettarie o tabelle *standard* di costi unitari. Ad esempio, nell'esempio "semplicitico" sull'asilo nido, il contributo sarà versato sulla base del fatto che il lavoro in asilo nido venga realizzato per un periodo di 12 mesi. Un approccio biunivoco potrebbe portare a pagare € 0 nel caso in cui il lavoro venga realizzato per un periodo di 10 mesi soltanto. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di utilizzare una tabella *standard* di costi unitari, sulla base dei costi mensili, che sarebbe decisamente preferibile, in un caso del genere, rispetto alle somme forfettarie. Un'altra soluzione con importi forfettari potrebbe essere quella di pagare se il lavoro è stato realizzato per un periodo di 12 mesi entro un periodo di 15 mesi.

- (c) Giustificazioni dell'importo finale della somma forfettaria

I termini della convenzione con il beneficiario dovranno essere definiti con grande attenzione al fine di indicare su quali basi i contributi verranno erogati e in che modo saranno ridotti nel caso in

cui gli obiettivi non vengano raggiunti. Questo problema della riduzione del contributo è di fondamentale importanza in caso di somme forfettarie, a causa dei potenziali problemi che potrebbero essere creati da un approccio biunivoco dove non esistano altre scelte che pagare 0% o 100% del contributo. (v. supra, punto b).

Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla possibilità di applicare, in pratica, il pagamento del contributo attraverso il criterio della somma forfettaria. Dato che alcuni importi forfettari possono essere totalmente indipendenti dalle quantità, vi è il rischio di formulazioni troppo generiche o troppo qualitative circa le attività/ i prodotti/ i risultati che saranno realizzati o conseguiti per far scattare il pagamento: ciò potrebbe comportare l'impossibilità di pagare un contributo su una base trasparente e giusta. Direttamente collegato al problema della formulazione delle attività/ dei prodotti/ dei risultati è la questione dei documenti giustificativi necessari per valutarli: devono essere specificati anche nelle condizioni contenute nella convenzione per l'erogazione del contributo. Nel caso di operazioni immateriali questo aspetto è di estrema importanza, al fine di garantire che l'operazione sia effettivamente realizzata.

Ad esempio, se il pagamento del contributo attraverso la somma forfettaria viene attivato con l'organizzazione di un seminario, è opportuno che l'Autorità di gestione precisi nelle condizioni della convenzione quali debbano essere le tipologie di supporto documentale da produrre al fine di giustificare l'organizzazione di il seminario: ad esempio, elenchi delle presenze, atti del seminario, foto del seminario, articoli di stampa, ecc.

(d) Scelta della somma forfettaria

La scelta delle attività/ dei prodotti/ dei risultati da remunerare attraverso una somma forfettaria seguono gli stessi principi delle tabelle *standard* di costo unitario:

- dovrebbero riflettere il tipo di operazioni finanziate, cercando di attenuare i fattori esterni che potrebbero influenzare l'esecuzione dell'operazione;
- le somme forfettarie puramente basate sul "risultato" sono rischiose e sarebbe preferibile non aggiungere anche il rischio di un approccio "troppo biunivoco".

In conclusione, la scelta della somma forfettaria da parte delle Autorità di gestione dovrebbe tenere conto di tutti i potenziali vantaggi e svantaggi, compresa la questione di utilizzare le somme forfettarie piuttosto che tabelle *standard* di costi unitari, i costi reali o una quota dei costi diretti per i costi indiretti. Una somma forfettaria ideale dovrebbe presentare le seguenti qualità: un chiaro legame con l'operazione; un modo facile e univoco per giustificare l'attività/ i prodotti/ i risultati; la garanzia di un equilibrio economico dell'operazione e del beneficiario (in particolare con l'introduzione di diversi livelli di pagamenti); la riduzione del rischio di "scrematura" dei partecipanti; la chiara distinzione tra contributi e appalti pubblici.

III.4 IL METODO DI AUDIT

Le Autorità nazionali e la Commissione non verificheranno i documenti finanziari giustificativi delle spese oggetto della somma forfettaria. Le verifiche riguarderanno sia il metodo di calcolo per arrivare agli importi forfettari per i singoli prodotti sia la loro corretta applicazione per ogni singola operazione. Le verifiche del metodo di calcolo saranno effettuate a livello di Autorità di gestione/Organismo Intermedio, mentre il controllo dell'applicazione della somma forfettaria sarà effettuato a livello di beneficiario.

Come nel caso delle tabelle *standard* di costi unitari, l'obiettivo principale del controllo sarà l'accertamento del prodotto richiesto per il rimborso della somma forfettaria. Ad esempio, se il pagamento di una somma forfettaria riguarda la conclusione di un programma di formazione entro un termine specifico, il controllo verificherà se effettivamente il programma è stato concluso entro il termine prestabilito, se è stato effettuato in conformità alle condizioni stabilite nella convenzione per l'erogazione del contributo, ecc.

Come nel caso delle tabelle *standard*, le somme forfettarie possono includere una componente per i costi indiretti.

Generalmente ci si aspetta che i pagamenti di somme forfettarie siano legati alla realizzazione dell'operazione/ progetto. I controllori non dovrebbero accettare somme forfettarie che sono state pagate e dichiarate alla Commissione in anticipo e integralmente, senza preventiva esecuzione di una parte corrispondente del progetto.

Di solito, il pagamento di somme forfettarie sarà collegato al rilascio del prodotto o del servizio. Il pagamento del beneficiario non è proporzionale alla quantità, in quanto al rilascio di un prodotto o un servizio avviene un pagamento del 100%, mentre il mancato rilascio o il rilascio di una parte del servizio o del prodotto genera un mancato pagamento del contributo (ad eccezione del caso in cui le fasi intermedie siano state chiaramente specificate nella convenzione per l'erogazione del contributo, con pagamenti relativi a queste tappe intermedie). I controllori verificheranno se le disposizioni della convenzione di contributo siano state correttamente applicate e le somme versate e certificate riflettano il pagamento previsto nella convenzione stessa. Un risultato che potrebbe essere considerato come una irregolarità è che il beneficiario non fornisca in pieno i servizi o prodotti previsti nella convenzione di contributo. In tali casi viene applicata una rettifica completa del contributo versato e dichiarato.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI ORIZZONTALI

IV.1 UNA DISPOSIZIONE RISERVATA AL CONTRIBUTO

L'opzione dei costi semplificati riguarda soltanto le operazioni (o progetti) gestite nel quadro dell'erogazione del contributo, per le quali il principio dei costi reali è in genere applicato, vale a dire una dichiarazione della spesa è giustificata da fatture pagate o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Al fine di valutare correttamente quale sia il sistema appropriato per una operazione, è importante che l'Autorità di gestione definisca se l'attuazione della parte di operazione alla quale applicare la semplificazione dei costi rientri o meno nell'ambito di applicazione della normativa nazionale e/ o comunitaria in materia di appalti pubblici.

La prima domanda è: il progetto o una parte di esso è soggetto alla normativa degli appalti pubblici?

I seguenti criteri possono essere considerati per determinare se un servizio rientra nell'ambito degli appalti pubblici (al contrario del contributo):

- il servizio risponde ad un bisogno dell'ente pubblico, legato alle sue competenze giuridiche,
- le caratteristiche del servizio che deve essere eseguito da un operatore esterno sono definite nel dettaglio dall'ente pubblico.

Il punto chiave è: quale entità definisce le caratteristiche dettagliate del servizio da espletare?

- Se un operatore chiede all'ente pubblico il contributo per un progetto particolare, a seguito di un invito a presentare proposte o di propria iniziativa, allora l'ente pubblico può decidere di concedere il contributo a questo progetto (contributo al progetto di un altro soggetto, senza alcun ritorno diretto per l'ente pubblico);
- Se l'ente pubblico richiede un particolare servizio (che non può/ non vuole effettuare all'interno della propria struttura) le cui caratteristiche sono definite in dettaglio dall'ente pubblico (v. 3.2.2. per maggiori dettagli), allora il servizio rientrerebbe nell'ambito della procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici (acquisto di servizi definito da un prezzo).

La tabella che segue illustra brevemente le differenze tra contributi e appalti pubblici.

	CONTRIBUTI	APPALTI PUBBLICI
Definizioni	Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti, a titolo di donazione, dal bilancio al fine di finanziare una operazione destinata a contribuire al raggiungimento di un obiettivo che rientra nella politica dell'Unione europea (ad esempio nel quadro di un Programma operativo).	Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi [articolo 1 (1) (a), della direttiva 2004/18/CE] [ai sensi delle direttive UE e / della normativa nazionale].
La proprietà dei risultati	= Il soggetto sostenuto mediante la sovvenzione = il beneficiario nel caso dei Fondi strutturali	L'amministrazione aggiudicatrice = il beneficiario nel caso dei Fondi strutturali
La partecipazione finanziaria del beneficiario (non legata al cofinanziamento)	100% o meno	100%
Procedura applicabile	Invito a presentare proposte (per i progetti) e / o sovvenzioni dirette	Bando di gara (aperta, ristretta, negoziata)
Supporto legale	Convenzione di erogazione del contributo, lettera di concessione, decisione di approvazione, ecc	Contratto

Tuttavia, al fine di valutare correttamente la situazione da un punto di vista delle opzioni di costo semplificato, è anche importante considerare quale sia la natura stessa del progetto.

Per esempio, un contributo è data a un servizio pubblico per l'impiego per organizzare 100 corsi di formazione (= l'operazione). Ogni corso di formazione viene attuato e potrebbe essere considerato come un progetto a sé. Limitando le opzioni di costo semplificato per l'erogazione del contributo, il legislatore mira ad evitare i casi in cui l'importo offerto darebbe luogo ad una "tassa" automatica di gestione per l'ente organizzatore della gara, proporzionale agli importi offerti. Tuttavia si potrebbe ritenere che i costi sostenuti dal servizio pubblico per l'impiego per l'organizzazione della gara potrebbero essere ammissibili, in quanto progetto stabile di per sé di questa operazione. In tal caso, se questa "gestione del progetto" non viene offerta, le opzioni di costo semplificato potrebbero essere applicate soltanto all'interno di questo progetto.

Il caso in cui l'intero progetto è implementato dovrà essere distinto dai casi in cui il progetto è sostenuto tramite l'erogazione di contributo, ma parte dei costi è esternalizzata (per esempio, insegnanti con specifiche conoscenze o curriculum specifico, servizi di interpretariato). In tal caso le opzioni di costo semplificato sono applicabili alle seguenti condizioni:

- 1) l'Autorità di gestione si accerta che il beneficiario sia in grado di soddisfare le condizioni alle quali il contributo viene erogato, nonché la sua capacità di attuare l'operazione [articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006];

- (2) le opzioni di costo semplificato possono essere applicate soltanto nel caso in cui l'esternalizzazione e/ o il subappalto non implicino un cambiamento nella natura del progetto (vedi distinzione nella tabella di cui sopra);
- (3) se le attività esternalizzate sono soggette al diritto comunitario o nazionale, che impone il rispetto delle norme sugli appalti pubblici, dovrà essere dimostrato che dette norme siano state rispettate. La verifica della conformità con le norme sugli appalti pubblici possono essere oggetto di un audit o di un controllo da parte di un'Autorità nazionale o di un'altro soggetto competente, o dei Servizi della Commissione.

L'Autorità di gestione deve esaminare se nel progetto in questione la spesa in subappalto ha un impatto sui costi diretti che servono come base per il calcolo del tasso forfettario (nel caso degli importi forfettari per i costi indiretti). Si deve inoltre tenere conto dell'impatto della spesa esternalizzata, nella determinazione del tasso forfettario, della tabella *standard* di costi unitari o della somma forfettaria.

IV.2. CALCOLO DEI TASSI PER I COSTI INDIRETTI, TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI E SOMME FORFETTARIE.

Il Regolamento stabilisce quattro condizioni che devono essere soddisfatte dai metodi utilizzati per definire i tassi forfettari per i costi indiretti, le somme forfettarie e le tabelle *standard* di costi unitari, piuttosto che definire un metodo per calcolarle: il calcolo deve essere fatto in anticipo, e deve essere giusto, equo e verificabile. Queste condizioni permettono che la gestione dei contributi sia semplificata, pur conservando un effettivo controllo della spesa. In realtà, mentre con il sistema dei costi reali il controllo sia del valore sia della quantità degli *inputs* del progetto è fatto *ex post*, con queste disposizioni basate sulle tabelle *standard* di costi unitari e sulle somme forfettarie, il controllo del valore degli *input* è fatto *ex ante* e solo il controllo della quantità è fatto *ex post*.

Questo implica quanto segue:

IV.2.1 Deve essere stabilito in anticipo

Le opzioni di costo semplificato devono essere definite *ex ante* e devono essere incluse, ad esempio, nell'invito a presentare proposte o, al più tardi, nella concessione dei contributi o attraverso un atto con effetto giuridico equivalente. Le norme e le relative condizioni dovrebbero essere introdotte nelle norme nazionali di ammissibilità valide per il Programma operativo. Ciò significa anche che una volta che la tabella *standard* per unità, il tasso o l'importo (nel caso di somme forfettarie) siano stati stabiliti, non possono essere cambiati durante o dopo l'esecuzione di un'operazione per compensare un aumento dei costi o una sottoutilizzazione del bilancio disponibile.

Il campo di applicazione delle opzioni di costo semplificato, vale a dire la categoria delle operazioni/ progetti, delle attività dei beneficiari per le quali saranno disponibili, dovrebbe essere chiaramente specificato.

Gli Stati membri dovrebbero cercare di trovare un equilibrio tra un ambito più ampio di applicazione, garantendo la conformità con i principi del "giusto ed equo", e un ambito più ristretto, che rischia maggiormente la differenziazione delle aliquote e potrebbe contrastare l'obiettivo relativo alla semplificazione.

IV.2.2 *Deve essere giusto:*

Il calcolo deve essere ragionevole, ossia basato sulla realtà, non eccessivo o estremo. Se una determinata tabella *standard* di costi unitari è stata in passato compresa tra 1 € e 2 €, i servizi della Commissione non si aspetteranno di vedere un livello di 7 €. Da questo punto di vista la base utilizzata per individuare il costo unitario o il tasso o la somma forfettaria sarà estremamente importante. L'Autorità di gestione deve essere in grado di spiegare e di giustificare le sue scelte. Un metodo "ideale" di calcolo giusto dovrebbe adeguare i tassi alle condizioni o esigenze specifiche. Ad esempio, la realizzazione di un progetto può costare di più in una regione periferica che in una regione centrale, a causa dei costi di trasporto più elevati. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione al momento di decidere su una somma forfettaria o di tasso da pagare per progetti analoghi nelle due regioni. In ogni caso, non bisognerebbe abusare ovvero fare un uso scorretto dei costi semplificati (ad esempio, la norma forfettaria non dovrebbe portare ad un aumento dei costi dell'operazione e le operazioni non dovrebbero essere suddivise in modo da consentire l'uso sistematico di importi forfettari).

L'obiettivo del lavoro di controllo sarà quello di esaminare la base utilizzata per stabilire i tassi e se essi, una volta fissati, sono davvero in linea con detta base.

IV.2.3 *Deve essere equo:*

Il concetto principale alla base del termine "equo" è quello di non favorire alcuni beneficiari o operazioni rispetto ad altri. Il calcolo della tabella *standard* di costi unitari, della somma forfettaria o del tasso forfettario deve garantire una parità di trattamento dei beneficiari e/ o delle operazioni.

Esempi potrebbero essere le differenze di tassi o gli importi che non siano giustificati da caratteristiche oggettive dei beneficiari o delle operazioni, o dagli obiettivi espliciti di *policy*.

I controllori non accetteranno i metodi di calcolo che in maniera non adeguatamente giustificata discriminino particolari gruppi di beneficiari o tipologie di operazioni.

IV.2.4 *Deve essere verificabile:*

La determinazione dei tassi forfettari, delle tabelle *standard* di costo unitario o di somme forfettarie dovrà essere basata su prove documentali che devono poter essere verificate. L'Autorità di gestione dovrà essere in grado di dimostrare la base sulla quale è stato determinato. Si tratta di una questione di fondamentale importanza per garantire una sana gestione finanziaria. Tale verifica parte potrà essere sviluppata all'interno della pista di controllo. Non sarà accettata una definizione "a partire dal nulla" di tabelle *standard* di costi unitari, di tassi forfettari o di somme forfettarie.

Nel fissare le tabelle *standard* di costi unitari, le somme forfettarie o i tassi forfettari per i costi indiretti, l'Autorità di gestione dovrà assumere una decisione motivata (piuttosto che una accettazione informale), e questa decisione motivata, dovrebbe essere la base da applicare. Infatti l'esperienza maturata sulla "regola dei costi indiretti dichiarati su base forfettaria" dimostra che molti metodi possono essere usati per stabilire in anticipo somme forfettarie e tabelle *standard* di costi unitari: il metodo più comunemente utilizzato è basato sull'analisi dei dati storici (indagini, analisi statistiche, ecc.)

Comunque, altri metodi basati sull'analisi dei costi reali collegati alle tabelle di costi unitari, come le indennità giornaliere, borse di studio per la formazione, i prezzi di mercato, tabelle simili a quelle utilizzate dalle Autorità pubbliche potrebbero essere utilizzati se conformi alle condizioni del Regolamento e applicabili in casi analoghi.

Anche se questo crea ulteriore carico di lavoro amministrativo per la loro determinazione, è anche possibile calcolare i costi unitari o le somme forfettarie sulla base dell'analisi di una ipotesi di *budget* proposta dal candidato beneficiario, in relazione ai risultati attesi e alle operazioni analoghe.

Si potrebbe anche prevedere che gli Stati membri lavorino tramite inviti a presentare proposte: lo Stato membro potrebbe pubblicare in anticipo la base sulla quale si andranno a calcolare il contributo per le somme forfettarie e assicurare che questo sia, ovviamente, giusto, equo e verificabile. Ciò significa che i candidati dovranno conoscere i criteri su cui sarà basato il contributo, e che questi criteri dovranno essere *standard* e si applicheranno a tutti i richiedenti per gli stessi tipi di progetti. Ad esempio, nel caso di un invito a presentare proposte, l'Autorità di gestione dovrebbe essere in grado di rispondere a queste domande: l'invito a presentare proposte è completo di tutte le informazioni necessarie? Gli elementi necessari per determinare la somma forfettaria sono stati ben specificati e spiegati in anticipo? L'Autorità di gestione ha verificato che i costi inclusi nel bilancio previsionale presentato, per esempio, siano ragionevoli ed accettabili in vista della determinazione della somma forfettaria nella decisione di concessione? Un'altra soluzione potrebbe essere che lo Stato membro definisca una somma forfettaria per una specifica attività e un invito a presentare proposte sulla base di questo importo, finanziando le migliori proposte.

IV.2.5 *Piste di controllo (conservazione della documentazione comprovante il metodo di calcolo*

Mentre si procede alla verifica del metodo di calcolo, la Commissione si concentrerà sulla verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra e non considererà le motivazioni della scelta di un metodo specifico rispetto ad un altro. Le Autorità competenti dovrebbero tenere un registro adeguato in relazione al metodo di calcolo e dovrebbero essere in grado di dimostrare la base sulla quale i tassi, letabelle *standard* di costi unitari o le somme forfettarie sono state determinate. La documentazione conservata al fine di comprovare il metodo di calcolo sarà soggetta ai requisiti di cui all'articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

IV. 2.6. *Adattamento di costi indiretti su base forfettaria, di somme forfettarie, e di tabelle standard di costi unitari.*

Il Regolamento non specifica alcuna disposizione riguardante l'adeguamento dei costi indiretti su base forfettaria, delle somme forfettarie e delle tabelle *standard* di costi unitari. L'adattamento non è obbligatorio. Tuttavia, l'Autorità di gestione può ritenere necessario adeguare i tassi al momento del lancio di un nuovo invito a presentare proposte o può farlo periodicamente al fine di tener conto di indicizzazione o di cambiamenti economici, ad esempio sui costi energetici, sui livelli dei salari, ecc. Le tariffe possono essere collegate ad un indice appropriato o riviste periodicamente⁹.

L'adattamento dei tassi potrà essere applicato solo ai progetti da realizzare in futuro, e non è applicabile in maniera retroattiva (cfr. punto IV.3).

Per ogni revisione che verrà effettuata sarà necessario adeguare la documentazione di supporto per giustificare le tariffe o gli importi adattati.

⁹ La revisione può anche essere basata sul "successo" del tasso. Ad esempio, nel caso di un interesse non sufficiente o nullo per un determinato tasso nel campo della formazione a lungo termine per disoccupati, ciò può significare che il tasso è impostato in modo errato (squilibrio tra i pagamenti per il processo e il pagamento per fattori di successo).

IV.3 APPROCCIO GENERALE DI AUDIT

L'applicazione delle opzioni di costo semplificato significa un allontanamento dalla strategia che "rintracciava" ogni euro di cofinanziamento delle spese dai singoli documenti giustificativi. Pertanto, nei casi in cui queste opzioni sono utilizzate, ai fini della determinazione della legittimità e regolarità delle spese, i controllori non verificheranno i costi reali sottostanti il tasso forfettario per i costi indiretti, le tabelle *standard* di costi unitari o le somme forfettarie. Nei casi in cui verranno applicate le opzioni di costo semplificato, la Commissione e le Autorità di controllo nazionali continueranno a verificare i costi delle operazioni cofinanziate e ad eseguire verifiche di regolarità e legittimità. Tuttavia, questi controlli saranno effettuati in modo diverso, sulla base del metodo di calcolo utilizzato per impostare i tassi e le somme forfettarie e non sulla base di documenti finanziari giustificativi per operazione/ progetto.

È fondamentale sottolineare che, a condizione che lo Stato membro metta in atto una metodologia fondata sul rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e che non ci siano indizi di frode o di abuso, la Commissione non metterà in discussione il sistema nazionale.

La metodologia di controllo che sarà applicata nei casi in cui i tassi forfettari per i costi indiretti, le tabelle *standard* per i costi unitari e le somme forfettarie sono state utilizzate consisterà nella:

1. verifica del metodo di calcolo per determinare il tasso forfettario, le tabelle *standard* di costo unitario o le somme forfettarie, che dovrebbe essere fissato in anticipo ed essere giusto, equo e verificabile;
2. verifica della corretta applicazione del metodo stabilito attraverso un esame di prodotti/ risultati del progetto;
3. verifica, sulla base del principio del "costo reale", dei costi diretti (o del loro calcolo, in caso di uso di altre opzioni di costo semplificato per calcolarli) nel caso delle somme forfettarie per i costi indiretti.

È importante notare che le opzioni di costo semplificato mirano a ridurre l'onere di conservare i documenti finanziari giustificativi dettagliati. Tutto ciò non pregiudica l'obbligo di rispettare pienamente tutte le norme comunitarie e nazionali, quali la pubblicità, gli appalti pubblici, le pari opportunità, la sostenibilità ambientale, ecc.

IV.4. RETROATTIVITÀ SULL'ENTRATA IN VIGORE DELLE TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI E SOMME FORFETTARIE

L'entrata in vigore della disposizione sulle tabelle *standard* di costi unitari e sulle somme forfettarie (e i per i costi indiretti su una base forfettaria per il FESR) è possibile con effetto dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1081/2006.

Questa possibilità di retroattività dell'entrata in vigore è stata offerta al fine di garantire certezza giuridica in materia di ammissibilità delle spese di alcune operazioni che hanno già utilizzato alcuni casi particolari di tabelle *standard* di costi unitari.

Dato che il tasso forfettario, le somme forfettarie e le tabelle *standard* di costi unitari devono essere definite in anticipo, un'applicazione retroattiva sarà molto difficile per le operazioni che sono state già avviate sulla base dei costi reali. Questo sarebbe teoricamente possibile a condizione che tutti gli atti giuridici vengano modificati e si apra la possibilità di garantire a tutte le operazioni la parità di trattamento. Di conseguenza questo comporterebbe un enorme carico di lavoro per le Autorità

nazionali e per i beneficiari, con potenziali incompatibilità tra i costi reali e le opzioni di costo semplificato.

Tuttavia, in caso di operazioni pluriennali è possibile regolare i conti e le corrispondenti attività dell'operazione dopo che una prima parte dell'operazione sia stata effettuata e quindi introdurre la possibilità di tabelle *standard* di costi unitari o somme forfetarie per la parte/ periodo rimanente di funzionamento. In tali casi, il periodo per il quale i costi reali sono dichiarati deve essere chiaramente distinto dal periodo in cui i costi sono dichiarati sulla base delle opzioni di costo semplificato, al fine di evitare che i costi del progetto siano dichiarati in entrambi i sistemi e le dichiarazioni.

IV.5. COMBINAZIONE DELLE OPZIONI

La modifica dei regolamenti dei Fondi strutturali offre all'Autorità di gestione la possibilità di scegliere tra le quattro opzioni per gestire i contributi erogati attraverso un Programma FESR o FSE:

- (a) costi reali, compresi i costi diretti e indiretti,
- (b) costi indiretti calcolati su una base forfettaria dei costi diretti,
- (c) costi fissi calcolati usando tabelle *standard* di costi unitari,
- (d) somme forfetarie.

Le opzioni possono essere combinate solo nei seguenti casi, al fine di evitare il doppio finanziamento della stessa spesa:

- (1) esse devono coprire diverse categorie di costi ammissibili, oppure
- (2) esse devono essere utilizzate per diversi progetti nell'ambito della stessa operazione (per definizione "l'operazione" è un progetto o di un gruppo di progetti).

Caso 1: Diverse categorie di costi ammissibili

Esempio di una sessione formativa combinata:

- tabelle *standard* di costi unitari per lo stipendio dei docenti, per esempio 450 € / giorno;
- costi reali: aula in affitto = 800 € / mese per 6 mesi
- un importo forfettario per i costi indiretti, per esempio il 10% dei costi diretti.

Al termine della formazione se i 100 giorni dei docenti sono giustificati, il contributo sarà pagato sulla base degli elementi seguenti:

- Costi diretti: € 49.800
stipendi dei docenti: 100 giorni x € 450 = € 45.000
aula in affitto: 6 mesi x € 800 = € 4.800
- Costi indiretti: : € 4.980
10% dei costi diretti = 10% x € 49.800 = € 4.980

Contributo da erogare : (€ 45.000 + € 4.800) + € 4.980 = € 54.780

In questo caso sembrano essere interessate diverse categorie di costi: stipendi degli insegnanti, costi per l'affitto delle aule, i costi indiretti. Tuttavia, al fine di verificare l'assenza del doppio finanziamento, le Autorità devono garantire che le tabelle *standard* di costi unitari non si riferiscano a nessuna spesa connessa alla locazione dell'aula o ad altri costi indiretti (ad esempio: stipendio del personale amministrativo o del ragioniere). Analogamente questo procedimento si applica per la definizione dei costi indiretti che non devono riguardare i costi coperti dalle tabelle *standard* di costi unitari o costi reali di affitto dell'aula.

Se ci fossero rischi di sovrapposizione, l'Autorità di gestione dovrebbe scegliere l'opzione più appropriata per concedere l'operazione al fine di limitare qualsiasi rischio di doppio finanziamento.

Dato che le tabelle *standard* di costi unitari o le somme forfettarie per i costi indiretti devono essere verificabili, sarà possibile in qualsiasi momento verificare l'assenza del doppio finanziamento. Tuttavia tale controllo dovrebbe essere già effettuato *ex ante* dall'Autorità di gestione, nel momento in cui l'opzione di gestione è scelta.

Caso 2: Finanziamento di progetti diversi nell'ambito della stessa operazione

Esempio di un'operazione in due fasi, con la combinazione di un progetto di formazione per giovani disoccupati, seguito da un seminario per i potenziali datori di lavoro della regione.

I costi relativi alla formazione possono essere pagati sulla base di tabelle *standard* di costi unitari (ad esempio 1.000 €/ giorno di formazione). Il seminario sarà pagato sulla base di somme forfettarie.

Dato che si tratta di due progetti diversi all'interno della stessa operazione, non vi è alcun rischio di doppio finanziamento in quanto per ciascun progetto i costi sono nettamente separati.

Da un punto di vista dell'audit, in caso di combinazione di opzioni, in aggiunta ai controlli necessari per i singoli tipi di "costi semplificati" che sono stati descritti nei capitoli precedenti, il controllo dovrebbe verificare che le parti di una operazione non siano stati addebitati a più di una tipologia di opzioni, dando luogo ad una doppia dichiarazione dei costi sostenuti.

IV.6. IMPATTO DELLE OPZIONI DI COSTO SEMPLIFICATO SULLA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

Le opzioni di costo semplificato modificano il concetto di spesa "pagata" dai beneficiari, che deve essere certificata nella dichiarazione di spesa. Gli Stati membri hanno ancora la possibilità di effettuare anticipi di pagamento ai beneficiari, in aggiunta ai pagamenti intermedi o al saldo finale, ma la definizione di quanto è considerato come un pagamento anticipato sarà diversa. Nel caso di tasso forfettario per i costi indiretti, i costi indiretti sono considerati come "pagati" nella dovuta proporzione dei costi diretti: se il 50% dei costi diretti sono a carico del beneficiario, il 50% dei costi indiretti (in ogni caso, non superiori al 20% dei costi diretti) possono essere considerati come pagati. Ugualmente, dove la maggior parte dei "costi indiretti" è stata caricata in precedenza, senza che siano stati sostenuti costi diretti, essi dovrebbero essere considerati non ammissibili ad essere certificati alla Commissione al momento della dichiarazione delle relative spese, perché sarebbero considerate come un pagamento anticipato al beneficiario.

Nei casi di tabelle *standard* di costi unitari e somme forfettarie non vi sono spese pagate nel senso usuale. Le "spese pagate" saranno calcolate sulla base dei quantitativi dichiarati e certificati e non

sui pagamenti effettuati a favore dei beneficiari. Anche se potrebbe coincidere, la spesa che deve essere certificata alla Commissione è calcolata sulla base dei quantitativi certificati, non sui pagamenti effettuati a favore dei beneficiari. Ad esempio i pagamenti ai beneficiari possono essere effettuati su base mensile (1/ 10 del contributo ogni mese per 9 mesi + saldo finale) senza alcuna giustificazione dei quantitativi, fatta eccezione per il saldo finale. Tale sistema dovrebbe essere considerato accettabile, ma i pagamenti mensili sono considerati come anticipi e non devono essere certificati alla Commissione [tranne nel caso degli aiuti di Stato alle condizioni di cui all'articolo 78 (2), del Regolamento (CE) n.1083/2006]. Le Autorità nazionali devono aspettare per il saldo finale che i quantitativi siano certificati e verificati, al fine di dichiarare le spese per questa operazione.

ALLEGATO

BASE GIURIDICA

Articolo 11.3 del Regolamento (CE) 1081/2006 come modificato dal Regolamento (CE) 396/2009

3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

.....

b) nel caso di sovvenzioni:

- i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;
- ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle *standard* di costi unitari definiti dallo Stato membro;
- iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione";

Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50.000 EUR.

**Articolo 7.4 del Regolamento (CE) 1080/2006
come modificato dal Regolamento (CE) 397/2009**

4. Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

- i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;
- ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle *standard* di costi unitari definiti dallo Stato membro;
- iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.

Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. L'importo forfettario di cui al punto iii) non eccede la somma di 50.000 EUR.